



UNIVERSITÀ DI PISA
Dipartimento di Farmacia

Regolamento sulle attività di Tirocinio curriculare pratico-valutativo
(TPV)

(Delibera n. 187 del Consiglio di Dipartimento del 19/12/2023)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

Il presente regolamento individua e disciplina le attività di tirocinio formativo curriculare pratico-valutativo per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche afferenti alla classe LM-13. (Farmacia e Farmacia Industriale) del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, in accordo con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE, ripreso dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/2/2000, dal DM del 16 marzo 2007 recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*" e tenendo conto delle recenti modifiche legislative: Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*", Decreto interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651.

Art. 2

(Definizione)

Il tirocinio pratico-valutativo (d'ora innanzi denominato TPV), concordato dall'Azienda/Ente pubblico (d'ora innanzi "soggetto ospitante") con il Dipartimento di Farmacia (d'ora innanzi "soggetto promotore"), è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista comprese quelle nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Esso ha lo scopo di completare la formazione universitaria, integrandola con il patrimonio di saperi attinenti agli aspetti tecnico-scientifici e pratico-operativi dell'attività del farmacista, secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (di seguito, CRUI) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (di seguito, FOFI) sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco.

Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera.

Le finalità formative qualificanti del TPV consistono nel consolidamento delle nozioni acquisite durante il percorso di studi universitari con sviluppo di abilità pratiche professionali sui contenuti di base indicati nello specifico programma del TPV (art. 6).

Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della farmacia ospitante.

Il TPV non deve essere motivo di rapporto di lavoro né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Il TPV è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.

Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 3

(Durata del tirocinio e modalità di svolgimento del tirocinio)

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale – classe LM-13. comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia di comunità e/o una farmacia ospedaliera.

L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana (art. 2 c. 2 DL 651 del 5 luglio 2022), per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 presso una farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU). La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor

professionale Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e verranno cancellate dal Diario del tirocinante.

Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

Il tirocinio completato e approvato dall'Ordine dei farmacisti competente mantiene una validità 24 mesi.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso al tirocinio)

Per l'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
- b) aver superato almeno un esame di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Chimica farmaceutica (CHIM/08) e uno di un insegnamento del SSD Farmacologia (SSD BIO/14);
- c) aver frequentato almeno un corso di un insegnamento del settore scientifico disciplinare Tecnologico farmaceutico applicativo (CHIM/09);
- d) aver frequentato i corsi generali e/o specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati;
- e) aver acquisito la disponibilità allo svolgimento dell'attività formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera nonché del tutor professionale e del tutor accademico.

Art. 5

(Tutor accademico e tutor professionale)

Il corretto svolgimento del TPV sarà seguito e verificato da un tutor designato dal soggetto promotore (tutor accademico) e da un tutor individuato dal soggetto ospitante (tutor professionale).

Tutor accademico - il tutor accademico è il docente incardinato in Settori Scientifico disciplinari di norma afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti della Classe LM-13. Farmacia e Farmacia industriale, incaricato dal Consiglio del corso di studio di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.

Tutor professionale - il tutor professionale è un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, ed ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio.

Il tutor professionale viene designato dal responsabile della farmacia ospitante ovvero, dal titolare o direttore della farmacia di comunità o direttore della Farmacia ospedaliera.

La Farmacia di comunità e/o farmacia ospedaliera scelta dal tirocinante, deve aver aderito al protocollo sul TPV allegato alla Convenzione in essere tra Dipartimento e Ordine dei farmacisti ed essere inserita nell'elenco delle farmacie aderenti pubblicato sul sito del rispettivo Ordine.

Il tutor professionale svolge i seguenti compiti: a) segue lo studente nel tirocinio e, quando necessario, interagisce con l'Ordine e con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo; b) concorda con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento; c) cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato; d) certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione complessiva delle attività svolte.

Art. 6

(Obiettivi del TPV)

Il profilo del farmacista è quello di un professionista dell'area sanitaria che, nell'ambito delle sue competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, biochimiche e biomediche, farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, tecnologiche, legislative e deontologiche), contribuisce al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo sanitario ed è in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti, inclusi quelli cronici, per l'aderenza alle terapie farmacologiche e la consulenza alla persona sana a fini di prevenzione delle malattie.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i tirocini effettuati presso la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera devono riguardare attività che comprendono i seguenti contenuti di base in accordo a quanto previsto dal Protocollo pratico-valutativo allegato al presente Regolamento:

1. Gestione dei Medicinali uso umano e disciplina di dispensazione al pubblico
2. Gestione sostanze stupefacenti e psicotrope
3. Gestione dei medicinali dopanti
4. Gestione dei veleni
5. Gestione dei medicinali uso veterinario
6. Preparazioni galeniche magistrali o officinali
7. Ossigeno e ossigenoterapia
8. Vaccini
9. Sanità digitale e tracciabilità dei farmaci
10. Integratori alimentari, alimenti per gruppi speciali
11. Prodotti e preparati di origine vegetale
12. Prodotti cosmetici
13. Dispositivi medici e presidi medico-chirurgici
14. Organizzazione della farmacia aperta al pubblico e attività autoispettiva
15. Gestione economico-finanziaria e imprenditoriale della farmacia
16. Gestione delle emergenze e primo soccorso in farmacia
17. Altri servizi
18. Rapporto con il cittadino.

Art. 7

(Modalità di attivazione del tirocinio)

1. Gli studenti che intendano attivare il tirocinio:

- acquisiscono la disponibilità allo svolgimento del TPV dal responsabile della farmacia individuata dall'elenco delle farmacie aderenti;

- presentano agli Uffici di Ateneo competenti (Unità didattica del Dipartimento) la domanda di ammissione per lo svolgimento del tirocinio professionale, secondo lo schema scaricabile dal sito www.farm.unipi.it, nella quale sarà indicato il periodo temporale (durata e orario) in cui si svolgerà il tirocinio, l'eventuale frazionamento, la Farmacia ospitante o le Farmacie ospitanti nel caso in cui il tirocinio sia frazionato in più farmacie (non più di 3) e il nominativo del tutor professionale e di quello accademico.

- A seguito della presentazione della suddetta domanda di ammissione da parte dello studente, l'Unità didattica del Dipartimento), verificati i requisiti per l'accesso al tirocinio di cui al precedente art. 4, autorizza il tirocinante all'avvio del tirocinio e rilascia il modulo per la richiesta di attivazione del Diario del Tirocinante da inviare all'Ordine dei Farmacisti nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante.

L'Ordine dei Farmacisti, ricevuta la suddetta richiesta di accesso al Diario da parte dello studente, provvede all'attivazione dell'utenza dell'applicativo web per lo studente e per il tutor professionale inviando le credenziali tramite posta elettronica e consegna allo studente il cartellino di riconoscimento.

Il Diario del tirocinante è un documento ufficiale e strettamente personale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI (o in caso di impossibilità di accesso all'applicativo, in formato cartaceo conforme a quello digitale validato dalla FOFI d'intesa con la CRUI), al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia.

Lo scopo dell'applicativo web è quello di permettere la gestione del TPV da parte dello studente, tutor professionale e accademico, ordine professionale, commissione giudicatrice del TPV, ufficio di Ateneo (Unità didattica del Dipartimento).

Nel caso lo studente attivi il TPV in due o tre farmacie con sedi in province diverse, il Diario di tirocinio è attivato dall'Ordine della provincia dove ha sede la farmacia in cui svolge la prima parte del TPV. Lo studente, quando inizia la seconda o terza parte del TPV nelle altre farmacie di diversa provincia, informa l'Ordine competente nel quale ha attivato il Diario di tirocinio in modo che lo stesso venga aggiornato con la nuova farmacia.

Al termine del TPV, gli Ordini delle province in cui è stato fatto il TPV frazionato convalidano con firma digitale, ognuno per quello di propria competenza, il TPV precedentemente approvato dal tutor accademico. Se lo studente durante il TPV cambia Università, il percorso già effettuato e riportato nel Diario del tirocinante, è valido per il completamento del tirocinio nel nuovo Ateneo.

Art. 8

(Diritti e doveri del tirocinante)

1. Il tirocinante nell'intraprendere il TPV persegue gli obiettivi formativi secondo quanto disposto dal Protocollo pratico-valutativo sottoscritto dalla FOFI e CRUI.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal presente Protocollo;

- b) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore svolte;
- c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento al comportamento da tenere in farmacia, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
- e) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- f) indossare il camice bianco e l'apposito cartello cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
- g) avvertire, in caso di assenza, il tutor professionale;
- h) completare, al termine del tirocinio, il Diario del tirocinante con le relazioni da condividere con il tutor accademico.

3. Il tirocinante ha diritto di:

- a) scegliere la/e farmacia/e dove eseguire il tirocinio tra quelle presenti nell'elenco;
- b) poter perseguire completamente gli obiettivi previsti dal Protocollo;
- c) riferire tempestivamente al competente Ordine professionale eventuali problemi riscontrati in violazione al Protocollo sul TPV approvato;
- d) poter effettuare un periodo del tirocinio in farmacie di comunità od ospedaliere operanti in altri Stati della U.E, nei confronti delle quali l'Ordine effettua i relativi controlli di adeguatezza.

4. Il tirocinante, al termine del TPV, dovrà presentare agli Uffici di Ateneo competenti secondo quanto previsto dal regolamento del Corso di Laurea, la domanda per sostenere la prova pratico-valutativa (PPV) di fine tirocinio, propedeutica all'esame di laurea.

Art. 9

(Conclusione del tirocinio: prova pratica valutativa (PPV))

1. La prova pratica valutativa (PPV) è orale e verte sugli argomenti indicati nel art. 6 del presente Regolamento e più specificatamente nell' art. 3 del Protocollo allegato.
2. La Commissione giudicatrice del TPV:
 - a) valuta l'attività pratica di tirocinio;
 - b) conferisce l'idoneità necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea;
 - c) attribuisce d'ufficio allo studente un periodo aggiuntivo di tirocinio se la PPV non è idonea;
 - d) trasferisce la documentazione agli Uffici di Ateneo competenti per gli adempimenti formali.

Art. 10

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, vigila sul regolare svolgimento dell'attività di tirocinio.
2. In caso di accertamento di gravi inosservanze del protocollo, l'Ordine propone all'Ateneo l'annullamento o l'integrazione del TPV.

Art.11

(Norme transitorie e finali)

Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte nell'ambito della vecchia Laurea (NON ABILITANTE) potranno essere riconosciute dall'Università, d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, al fine del completamento del tirocinio e dell'accesso alla PPV.

In dettaglio:

1. gli studenti che hanno terminato il tirocinio, hanno consegnato il libretto presso l'Unità Didattica per l'accesso alla Prova di Colloquio di tirocinio, secondo il regolamento precedente, ed hanno sostenuto lo stesso con verbalizzazione dei 30 CFU, avranno riconosciuta l'attività formativa svolta anche nella nuova laurea abilitante e dovranno accedere esclusivamente alla PPV prima della sessione di laurea seguendo quanto riportato nel presente regolamento (comma 4, art.8);

2. gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio, avendolo attivato nella vecchia laurea (NON ABILITANTE), anche se hanno in corso la richiesta di passaggio alla nuova laurea abilitante e/o hanno già ottenuto la delibera di passaggio alla laurea abilitante dal proprio Consiglio di Studio, potranno aver riconosciuti i 30 CFU per l'attività di tirocinio accedendo direttamente alla PPV;

3. gli studenti che sono passati alla Laurea Abilitante e non hanno iniziato le attività di tirocinio in farmacia dovranno attivare il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) come richiesto dalla nuova Laurea, in conformità al presente Regolamento. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, gli studenti passati alla Laurea Abilitante potranno utilizzare la modulistica previgente per l'attivazione del tirocinio fino alla stipula delle nuove convenzioni con gli Ordini dei farmacisti e/o le Farmacie Ospedaliere.

Le attività di tirocinio professionale nell'ambito della vecchia laurea (NON ABILITANTE) dovranno essere svolte seguendo le norme riportate nel presente regolamento. I 30 CFU verranno attribuiti in seguito al superamento del Colloquio di Tirocinio. L'Abilitazione alla professione di Farmacista verrà conseguita previo superamento dell'esame di abilitazione alla professione.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.